

## **Legge sui canili**

**La Regione Piemonte, in attuazione della legge 14 agosto 1991 n° 281, ha promulgato la legge n° 34 del 26 luglio 1993, con la quale ha inteso promuovere la tutela ed il controllo degli animali di affezione e garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale.**

L'art. 7 della succitata legge prevede che i Comuni debbano provvedere a mantenere in esercizio un servizio di cattura e custodia dei cani vaganti e che, al fine di ottenere contributi di cui alla legge 281/91, presentino all'Amministrazione Regionale un programma, con allegato specifico progetto, per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di strutture da utilizzarsi come canili pubblici per la custodia temporanea dei cani vaganti catturati, in modo da assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio regionale.

Le Amministrazioni Comunali che hanno finora presentato alla Direzione Sanità Pubblica i suddetti progetti, per i quali la Direzione stessa ha espresso parere favorevole, hanno ottenuto contributi, a parziale copertura delle somme spese per la realizzazione dei lavori progettati, nella misura massima di 100.000.000 di lire pari ad euro 51.645,69, come stabilito con D.G.R. n° 80 - 25265 del 5 agosto 1998.

Tenuto conto che la rete dei canili pubblici sul territorio regionale è quasi ultimata e considerato che il Ministero della Salute per l'applicazione della Legge 281/91 ha assegnato nel 2001 alla Regione Piemonte, quale quota spettante per l'anno 2000, la somma di euro 131.620,59, si ravvisa la necessità di prevedere ulteriori finanziamenti, rispetto a quelli determinati dalla succitata D.G.R., per migliorare i servizi erogati ed al fine di favorire e diffondere la pratica dell'affidamento.

In particolare i progetti di nuova concezione devono prevedere, oltre al reparto di osservazione sanitaria, anche una struttura con capacità massima di accoglienza di 20 soggetti, dove i cani catturati, esaurito il periodo di osservazione, possano essere ancora ospitati fino all'affidamento a nuovo proprietario.

Inoltre, tali progetti innovativi, per un maggior rispetto delle esigenze etologiche della specie e per favorire gli affidamenti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- ricreare un habitat più naturale ed in armonia con l'ambiente circostante;
- integrare il canile in aree verdi (giardini, parchi, aree di ricreazione) in modo da invogliare l'accessibilità al pubblico anche attraverso visite guidate;
- fornire una sistemazione dei cani che privilegi il benessere, la tranquillità e la giusta presentazione per l'affidamento;

- assicurare la presenza di strutture idonee per favorire incontri sull'educazione sanitaria e tematiche relative agli animali di affezione (scuole, proprietari di animali e cittadini in genere).

I progetti innovativi possono prevedere l'utilizzo dei locali di servizio dei canili sanitari di prima accoglienza già realizzati, se le nuove strutture sono affiancate ad impianti già esistenti.

Per la realizzazione dei suddetti progetti, che devono peraltro presentare un bacino di utenza ampio, è prevista l'assegnazione massima di euro 70.000,00, secondo un equo parziale contributo, adeguato agli effettivi costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale, sede del canile pubblico, che verrà erogato nella misura del 50% a presentazione di idonea documentazione attestante l'inizio dei lavori ed il restante 50% a lavori ultimati.

L'entità dei contributi da assegnare verrà stabilita dalla Direzione competente che valuterà le caratteristiche dei progetti e la conformità degli stessi ai requisiti suindicati nonché a quelli previsti dalla L.R. 34/93.

Per quanto sopra esposto occorre accantonare a favore della Direzione Sanità Pubblica la somma di euro 131.620,59 sul cap. 20825 del bilancio regionale 2002.

Inoltre, per il finanziamento relativo alla costruzione delle strutture innovative, verranno anche utilizzati parte dei fondi impegnati con D.D. n° 512 del 28.11.00 sul cap. 20824/00, della somma di euro 121.069,38, accantonati con D.G.R. n° 102 - 688 del 31.7.2000 già destinati alla realizzazione di canili pubblici, ex D.G.R. n° 80 - 25265 del 5.8.1998.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità,

#### d e l i b e r a

- di approvare il criterio di finanziamento per la realizzazione di canili pubblici che prevede l'assegnazione massima di euro 70.000,00, per ogni Amministrazione Comunale che presenterà alla Direzione Sanità Pubblica un progetto innovativo con le caratteristiche in premessa indicate, accompagnato da parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario territorialmente competente;
- di accantonare a favore della suddetta Direzione, per far fronte agli impegni in premessa descritti, la somma di euro 131.620,59 sul cap. 20825 del bilancio 2002 (A: 101137).

Con successive determinazioni dirigenziali verranno adottati i provvedimenti necessari per l'impegno e l'erogazione della somma accantonata con il presente atto, con le modalità in premessa indicate.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.